

COMMISSIONE IX
LAVORI PUBBLICI

LXXXIX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRINI

INDICE

	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	965
Disegni di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Studio e progettazione di massima della rete di comunicazione tra il centro storico di Venezia e la terraferma (4329)	965
PRESIDENTE	965, 966, 968, 969, 970
BUSERO	969
DEGAN, <i>Relatore</i>	966, 967, 968, 969, 970
GIGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	966, 968, 969, 970
GREGGI	967, 969, 970
GUARIENTO	967
NAPOLITANO LUIGI	969
RIPAMONTI	967, 969
TODROS	967, 968, 970
Estensione del beneficio del godimento degli alloggi dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato ai vice brigadieri ed ai militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo forestale dello Stato ed al personale dei gradi corrispondenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (<i>Approvato dalla I Commissione permanente del Senato</i>) (4493)	971
PRESIDENTE	971, 972, 973
CARRA	972

	PAG.
CAVALLARO FRANCESCO, <i>Relatore</i>	972, 973
CIANCA	971, 972
GIGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	972
GREGGI	972

Votazione segreta:

PRESIDENTE	973
----------------------	-----

La seduta comincia alle 9,45.

DEGAN, *Segretario f.f.*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Fortini.

Seguito della discussione del disegno di legge: Studio e progettazione di massima della rete di comunicazione tra il centro storico di Venezia e la terraferma (4329).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 4329, concernente: « Studio e progettazione di massima della rete di comunicazione tra il centro storico di Venezia e la terraferma ».

IV LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1967

Come i colleghi ricorderanno, nelle precedenti sedute esaurimmo la discussione generale, per cui oggi dobbiamo procedere all'esame dei vari articoli che compongono il disegno di legge.

Passiamo pertanto all'articolo 1. Ne do lettura:

ART. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a compiere, nel termine di due anni dalla entrata in vigore della presente legge, lo studio e la progettazione di massima della rete di comunicazione tra il centro storico di Venezia e la terraferma.

I collegamenti dovranno essere considerati in una visione unitaria nell'ambito del retroterra regionale e, per quanto attiene alla città di Venezia, dovrà essere assicurata la piena salvaguardia dell'ambiente, sia negli aspetti naturali che artistici.

A questo articolo è stato presentato dal relatore Degan un emendamento tendente ad aggiungere il seguente comma: « Lo studio e la progettazione suddetti sono comunicati ai comuni e alle province interessati ».

DEGAN, *Relatore*. Mi sembra che il mio emendamento sia estremamente chiaro e non abbisogni di molte spiegazioni. Ritengo infatti necessaria la comunicazione degli studi e delle progettazioni alle province ed ai comuni interessati perché potrebbe, ad esempio, verificarsi il caso che detti studi e dette progettazioni possano influire sui piani territoriali di coordinamento e costituire quindi motivi per avvenire alla modifica di piani regolatori.

È evidente quindi che in ipotesi del genere si renda necessaria, addirittura indispensabile, la comunicazione da me proposta.

GIGLIA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Non sono contrario all'introduzione di questo emendamento, anche se ritengo che forse la specificazione in esso contenuta sia superflua, visto che, una volta conclusi i lavori, i risultati verrebbero in ogni caso comunicati alle amministrazioni locali interessate. Se comunque si ritiene di dover chiarire questo concetto, il Governo non ha alcuna difficoltà.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo del disegno di legge.

(È approvato).

Pongo in votazione il comma aggiuntivo proposta dal relatore e di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Avverto che pertanto l'articolo 1 rimane così formulato:

ART. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a compiere, nel termine di due anni dalla entrata in vigore della presente legge, lo studio e la progettazione di massima della rete di comunicazione tra il centro storico di Venezia e la terraferma.

I collegamenti dovranno essere considerati in una visione unitaria nell'ambito del retroterra regionale e, per quanto attiene alla città di Venezia, dovrà essere assicurata la piena salvaguardia dell'ambiente, sia negli aspetti naturali che artistici.

Lo studio e la progettazione suddetti sono comunicati ai comuni ed alle province interessati.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.
(È approvato).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

ART. 2.

Il Ministero dei lavori pubblici si avvarrà della consulenza di una Commissione di esperti, nominata con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

I compensi spettanti ai componenti la Commissione prevista nel precedente comma sono stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e del tesoro.

Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione, potrà inoltre affidare incarichi di studio o di progettazione ad enti e liberi professionisti e stipulare le relative convenzioni senza i pareri degli organi consultivi previsti dalle vigenti disposizioni.

L'onorevole Degan propone il seguente emendamento:

aggiungere al primo comma, dopo le parole, « con il Ministro della pubblica istruzione » le seguenti altre: « e composta di 8 membri, di cui uno designato dal Consiglio comunale di Venezia e uno dal consiglio provinciale di Venezia, nonché di quella del Comitato di cui all'articolo 1 della legge 6 agosto 1966, n. 657 ».

Comunico inoltre che l'onorevole Guariento ha proposto di aggiungere alla fine del primo comma le parole: « Della Commissione

dovranno far parte anche due esperti nominati rispettivamente dal comune e dalla provincia di Venezia ».

L'onorevole Greggi ha poi proposto di aggiungere al primo comma le parole: « Di detta Commissione dovranno far parte, con voto consultivo, un rappresentante del comune di Venezia ed un rappresentante della provincia di Venezia ».

DEGAN, *Relatore*. Il primo scopo che i miei emendamenti intendono perseguire è di rendere partecipi di questi studi gli enti locali, anche se devo obiettivamente riconoscere che possa sorgere qualche dubbio per il fatto che si preveda all'articolo 1 di andare al di là dei limiti territoriali e delle competenze del comune e della provincia di Venezia. Ho pensato alla soluzione intermedia di una commissione costituita anche da due esperti designati dal comune e della provincia di Venezia.

Un altro obiettivo che intende raggiungere consiste nel collegamento della Commissione con il comitato di cui all'articolo 1 della legge 6 agosto 1966, n. 657, di nomina ministeriale, ma la cui composizione è stata concordata con il consiglio comunale di Venezia, che sta studiando il problema della conservazione della città. Poiché questi scopi, seppure non coincidenti, si presentano come collegati, mi è parso opportuno stabilire un raccordo tra questa commissione di esperti ed il comitato suddetto.

Il sistema prospettato forse può apparire macchinoso e può far nascere perplessità in ordine ad un eventuale rallentamento del lavoro da svolgere, ma francamente confesso di non aver trovato soluzione più agile.

RIPAMONTI. L'articolo 2, al primo comma, non stabilisce il numero dei componenti la commissione, per cui è evidente che il ministro dei lavori pubblici si riserva, di concerto con il ministro della pubblica istruzione, tale decisione in sede di nomina degli esperti stessi. Certamente otto membri possono essere troppi o pochi. La composizione numerica della commissione si pone in funzione degli esperti delle varie discipline che sono chiamati a dare il loro parere.

Sono contrario pertanto a stabilire il numero dei componenti la commissione, mentre un collegamento tra questa commissione ed il comitato di cui all'articolo 1 della legge n. 657 sarebbe opportuno.

Mi pare, per altro, che se gli studi riflettono l'intera area regionale, dovrebbe entrare a far parte di questa commissione anche un

esperto designato dal Comitato regionale per la programmazione economica.

In effetti, il problema del sistema dei trasporti è collegato al processo di sviluppo economico che trova la sua specificazione nell'ambito della programmazione regionale.

Proporrei quindi di modificare l'emendamento dell'onorevole Degan, precisando che della commissione di cui all'articolo 1, oltre ai rappresentanti del comune e della provincia, fa parte anche un esperto designato dal comitato regionale per la programmazione economica.

TODROS. Sono d'accordo con l'onorevole Ripamonti nel lasciare una certa libertà al Ministero dei lavori pubblici nella determinazione del numero dei membri della commissione di esperti. Inoltre, visto che il problema di cui ci occupiamo non riguarda esclusivamente Venezia, ma investe anche l'assetto territoriale generale di tutta la regione, sono del parere che un rapporto debba essere previsto non solo con il comitato previsto dall'articolo 1 della legge n. 657, ma anche con il comitato regionale per la programmazione economica.

GREGGI. Ritengo che i rappresentanti del comune e della provincia in seno alla commissione dovrebbe operare semplicemente con funzioni consultive, senza avere un voto deliberativo, e questo per far sì che gli organismi territoriali possano porsi di fronte alle delibere della commissione in posizione del tutto autonoma, conservando in pieno la possibilità di esprimere, circa i risultati ottenuti, qualsiasi giudizio, anche se, per ipotesi, esso fosse completamente negativo.

Questa legge infatti è concepita in modo così accentratore, così autoritario, e, diciamo pure, senza alcun fondamento tecnico, che se per di più vincolassimo anche le province ed i comuni a quanto deciso dalla commissione — cosa che accadrebbe se i loro rappresentanti partecipassero con pienezza di diritti ai lavori della commissione — introdurremmo indubbiamente un elemento estremamente negativo.

GUARIENTO. Non vi è alcun motivo di non dare ai due rappresentanti del comune e della provincia pienezza di diritti, perché in nessun modo i due enti possono ritenersi vincolati dalle delibere della commissione, neppure se i loro rappresentanti hanno partecipato pienamente ai lavori di essa.

DEGAN, *Relatore*. Le osservazioni avanzate dai colleghi intervenuti attengono principalmente all'opportunità di lasciare inde-

terminato il numero dei componenti la commissione e a quella di prevedere un collegamento della commissione stessa sia con il comitato di cui alla legge n. 657, del 1960, sia con il comitato regionale per la programmazione economica.

Se però seguissimo quanto suggerito dai colleghi, rischieremmo di rendere ancor più macchinoso tutto il meccanismo delle consulenze previsto dalla legge.

Ritengo sia allora il caso di inserire tra gli esperti uno designato dal comitato regionale per la programmazione economica ed uno che faccia già parte del comitato previsto dalla legge n. 657. In questo caso, infatti, visto che quel comitato gode *in toto* della fiducia della amministrazione provinciale e comunale di Venezia, potremmo raggiungere una soluzione unitaria che contemperì per quanto possibile tutti gli interessi che gravitano attorno a questo problema.

GIGLIA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo, è contrario ad ogni modifica del testo attuale. Esso è stato infatti voluto nella stesura attuale appunto perché il Governo desidera che si dia vita ad una commissione il più ridotta possibile che si limiti a studiare le possibilità di realizzare la rete di comunicazione in discussione. Naturalmente le conclusioni, cui la commissione perverrà diverranno oggetto di discussione in seno al Comitato regionale per la programmazione economica, in seno alla amministrazione provinciale e a quella comunale di Venezia e a tutti gli altri organismi di cui si è oggi qui parlato.

Mi sembra quindi che oggi si voglia, come si suol dire, mettere il carro davanti ai buoi, perché se diamo vita ad un organismo quanto mai farraginoso — come accadrebbe accogliendo tutti i suggerimenti avanzati — non raggiungeremmo lo scopo che ci siamo prefisso, e cioè disporre di uno strumento che con la massima rapidità possibile ci dica cosa si può fare.

L'unica cosa che ritengo sia utile è il tenere conto della necessità di un coordinamento tra la commissione di esperti in parola ed il comitato di cui all'articolo 1 della legge n. 657, e questo in modo da evitare dispersione di energie.

Ritengo pertanto che si dovrebbe lasciare indeterminato il numero dei componenti la commissione, che, lo ripeto, sarà la più ristretta possibile, limitandosi a stabilire che tra gli esperti nominati dal Ministro dei lavori pubblici dovranno essere compresi an-

che una o due membri del comitato di cui all'articolo 1 della legge 6 agosto 1966, n. 657.

E infatti — a mio avviso — opportuno lasciare fuori della Commissione i rappresentanti del comune e della provincia di Venezia, visto che la loro presenza in realtà serve a ben poco, se non a complicare le cose e a far perdere del tempo. I legittimi interessi delle due amministrazioni potranno essere fatti valere successivamente al momento opportuno.

PRESIDENTE. Avverto che l'onorevole Todros ha proposto di aggiungere dopo le parole: « di concerto con il Ministro della pubblica istruzione » le parole: « di cui un membro è designato dal Consiglio comunale di Venezia, uno dal Consiglio provinciale di Venezia, uno dal Comitato regionale per la programmazione economica ed uno dal Comitato di cui all'articolo 1 della legge 6 agosto 1966, n. 657 ».

TODROS. Nonostante le dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario Giglia, sento di dover insistere affinché nella Commissione in parola siano compresi quattro rappresentanti designati rispettivamente dalla amministrazione comunale e provinciale di Venezia, dal Comitato regionale per la programmazione economica e dal Comitato di cui all'articolo 1 della legge n. 657.

Non ritengo infatti validi gli argomenti adottati dal rappresentante del Governo, in quanto quelli cui noi ci accingiamo a dare il via sono studi che dureranno anni, ragione per cui non è certo il tempo che sarà necessario per la designazione di questi rappresentanti che provocherà un ritardo nei lavori di questa Commissione. Vi è poi un'altra ragione a sostegno della mia richiesta, e cioè che la legge in esame, così come è attualmente strutturata, lascia ai due ministeri competenti un margine di discrezionalità a nostro avviso eccessivo, soprattutto in un campo come questo.

Il fatto preoccupa, in quanto l'articolo 2 lascia intravedere un disegno preordinato, che non vuole essere ostacolato dalla introduzione nella commissione di esperti designati da altri enti.

Proprio per eliminare tale preoccupazione, noi insistiamo sulla nostra proposta.

DEGAN, *Relatore*. Da parte mia, ritiro l'emendamento già presentato al primo comma e propongo di aggiungere, dopo le parole: « di concerto con il Ministro della pubblica istruzione », le seguenti altre: « e della quale sono chiamati a far parte almeno due esperti

prescelti tra i componenti del Comitato di cui all'articolo 1 della legge 6 agosto 1966, n. 657 ».

GIGLIA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Mi dichiaro favorevole all'emendamento Degan, tendente ad introdurre nella Commissione almeno due esperti prescelti tra i componenti del Comitato di cui all'articolo 1 della legge n. 657.

Inoltre, perché non appaia l'esistenza di una prevenzione del Governo contro i rappresentanti degli enti locali, tengo a dichiarare che si considera per altro utile l'introduzione nella commissione di un membro designato dell'amministrazione provinciale di Venezia.

BUSETTO. Vorrei fermare l'attenzione dell'onorevole Sottosegretario sull'opportunità di chiamare a far parte della commissione un esperto designato dal consiglio comunale di Venezia, il cui territorio è profondamente interessato a questi studi.

GIGLIA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Intendevo, attraverso l'introduzione di un membro designato dall'amministrazione provinciale, venire incontro al desiderio espresso dalla Commissione. Ma poiché si tenta di allargare il numero di questi esperti, sono costretto ad accettare solo lo emendamento Degan.

Il Ministero dei lavori pubblici ha la preoccupazione di rendere funzionale la commissione e di non porla in condizioni di essere sottoposta a pressioni che possono venire da determinate parti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo al primo comma dell'articolo 2 proposto dall'onorevole Degan.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento degli onorevoli Todros e Guariento per la parte relativa alla nomina a membro della commissione di un esperto designato dal consiglio comunale di Venezia.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento degli onorevoli Guariento e Todros per la parte che si riferisce alla nomina a membro della commissione di un esperto designato dal consiglio provinciale di Venezia.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Greggi, diretto a stabilire che i rappresentanti degli enti locali nella commissione hanno solo voto consultivo.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Todros, tendente ad introdurre nella commissione un membro designato dal Comitato regionale per la programmazione economica.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 2 con gli emendamenti approvati.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 2.

(È approvato).

Al terzo comma l'onorevole Degan propone di aggiungere dopo le parole « e della pubblica istruzione », le seguenti altre: « sentite la Commissione di esperti e il Comitato di cui al primo comma ».

DEGAN, *Relatore*. Ritiro questo mio emendamento.

PRESIDENTE. Al terzo comma sono stati presentati altri emendamenti.

L'onorevole Greggi infatti propone la soppressione del terzo comma e, in via subordinata, delle parole: « senza i pareri degli organi consultivi previsti dalle vigenti disposizioni ».

Analogo emendamento è stato presentato dagli onorevoli Napolitano Luigi e Curti Ivano.

GREGGI. Per illustrare il mio emendamento, devo dire innanzitutto che non è possibile cominciare la riforma dello Stato eliminando integralmente i pareri degli organi consultivi previsti dalle vigenti disposizioni.

Mi rendo conto dell'esistenza di ragioni di urgenza, ma esse non possono condurci ad eludere decine di leggi.

Sarei disposto a ritirare l'emendamento soppressivo dell'intero comma, se la Commissione ritenesse di accettare l'emendamento che ho presentato in subordine.

Mi sembra peraltro strano che si istituisca una commissione di esperti, la quale dovrebbe avere la possibilità di delegare persone o enti particolari per effettuare questi studi e queste progettazioni. A tal punto, varrebbe la pena di dare i fondi agli enti locali per condurre gli studi.

NAPOLITANO LUIGI. Non ho nulla da aggiungere a quanto ha detto l'onorevole Greggi.

RIPAMONTI. Sono contrario all'emendamento dell'onorevole Greggi, in quanto le esperienze condotte in questo campo, dimostrano che il ricorso a convenzioni approvate a norma di legge comporta un periodo di tem-

po tale da farci prevedere che i lavori di questa commissione si concluderanno a distanza di anni.

Il Parlamento deve approvare una legge in base alla quale il Governo possa elaborare questi studi nel modo più rapido possibile. Per queste ragioni voterò contro l'emendamento proposto.

TODROS. Noi siamo nel campo di studi di massima, che sono perciò indicativi per soluzioni particolareggiate ed i tempi non sono determinabili a breve scadenza. Si tratta di studi collegati a molti altri problemi, per cui non si giustifica la preoccupazione per un loro rapido completamento.

È assurdo quindi che, trattandosi di studi di massima, si intenda partire non già con uno snellimento delle procedure ma con il superamento di certi pareri che le leggi vigenti richiedono. I pareri degli organi consultivi previsti dalle vigenti disposizioni danno la tranquillità che le somme a disposizione saranno spese nel modo più serio.

Non vorrei che apparisse una nostra colpa il voler conservare le leggi in vigore. Improvvisamente il Governo si accorge che alcune norme sono superate, ma non ha il coraggio di modificarle. La situazione diventa ridicola, e se qualcuno leggerà questi resoconti, prenderà atto che voi della maggioranza riconoscete esplicitamente la vostra incapacità.

Noi insistiamo sul nostro emendamento, perché riteniamo le vigenti disposizioni indispensabili affinché il pubblico denaro venga speso bene.

GREGGI. Formalmente dichiaro di ritirare l'emendamento soppressivo dell'intero comma, ma per una ragione di principio insisto sull'emendamento subordinato tendente ad eliminare le parole: « senza i pareri degli organi consultivi previsti dalle vigenti disposizioni ».

DEGAN, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento, in quanto ritengo che avendo stabilito un limite di tempo per questi studi sia il caso di approvare, proprio per agevolare questo lavoro, l'articolo 2 nel testo del disegno di legge.

GIGLIA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Mi dichiaro contrario agli emendamenti proposti, e favorevole al mantenimento nel testo del disegno di legge.

Le osservazioni dell'onorevole Todros hanno valore per il loro carattere generale, cioè nel senso che auspicano una modifica di norme che possano rivelarsi non più adeguate ai tempi moderni, ma esse non possono impli-

care preoccupazioni per la spesa del denaro pubblico, che è sotto il controllo di altri organismi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il terzo comma dell'articolo 2 sino alle parole: « e stipulare le relative convenzioni ».

(*È approvato*).

Gli onorevoli Greggi, Napolitano Luigi e Curti Ivano propongono la soppressione delle rimanenti parole: « senza i pareri degli organi consultivi previsti dalle vigenti disposizioni ». Ne pongo in votazione il mantenimento.

(*Non è approvato*).

Avverto che pertanto l'articolo 2 risulta così formulato:

« Il Ministero dei lavori pubblici si avvarrà della consulenza di una Commissione di esperti, nominata con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, e della quale sono chiamati a far parte almeno due esperti prescelti tra i componenti del Comitato di cui all'articolo 1 della legge 6 agosto 1966, n. 657, un esperto designato dal Consiglio comunale di Venezia ed uno designato dal Consiglio provinciale di Venezia ».

I compensi spettanti ai componenti la Commissione prevista nel precedente comma sono stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e del tesoro.

Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione, potrà inoltre affidare incarichi di studio o di progettazione ad enti e liberi professionisti e stipulare le relative convenzioni ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.
(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3. Ne do lettura:

ART. 3.

Per l'espletamento dei compiti di cui al primo comma dell'articolo 1, per il funzionamento della Commissione e per gli incarichi ad enti e professionisti, di cui al successivo articolo 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 200 milioni.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte, per lire 100 milioni mediante pari riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 1222 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1967, e per gli altri 100 milioni mediante pari riduzione del-

lo stanziamento di cui al capitolo 1070 del medesimo stato di previsione.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo non sono stati presentati emendamenti.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Estensione del beneficio del godimento degli alloggi dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato ai vice brigadieri ed ai militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo forestale dello Stato ed al personale dei gradi corrispondenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (4493).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 4493, concernente: « Estensione del beneficio del godimento degli alloggi dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato ai vice brigadieri ed ai militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo forestale dello Stato ed al personale dei gradi corrispondenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ».

Il provvedimento è stato approvato dalla I Commissione permanente del Senato.

Su questo provvedimento la relazione è stata svolta nella seduta precedente e si è conclusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge.

ARTICOLO UNICO.

Gli articoli unici dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 luglio 1947, n. 1013, e 26 ottobre 1947, n. 1321, concernenti la concessione di alloggi dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato ai sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabi-

nieri e del Corpo della guardia di finanza, sono sostituiti dal presente:

« Fra le categorie previste dall'articolo 376 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni, sull'edilizia popolare ed economica, sono inclusi, ai fini dell'assegnazione di alloggi in affitto nelle case dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, i sottufficiali in servizio permanente o continuativo ed i militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo forestale dello Stato.

Il diritto all'assegnazione in affitto degli alloggi INCIS è altresì esteso al seguente personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco: marescialli e brigadieri; vice brigadieri che abbiano compiuto sei anni di servizio dalla prima ammissione nel ruolo di appartenenza; vigili scelti e vigili che abbiano compiuto nove anni di servizio dalla predetta ammissione ».

Avverto che gli onorevoli Cianca e Napolitano Luigi hanno proposto di sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« Il diritto all'assegnazione in affitto e in proprietà degli alloggi INCIS è esteso ai marescialli, brigadieri, vice-brigadieri, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in servizio permanente alla data dei bandi previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655 ».

CIANCA. Insieme con l'onorevole Napolitano Luigi chiedo la sostituzione dell'ultimo comma dell'articolo unico nel senso di stabilire che il diritto all'assegnazione in affitto e in proprietà degli alloggi INCIS è esteso ai marescialli, brigadieri, vice-brigadieri, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in servizio permanente alla data dei bandi previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655.

Tale emendamento si rende necessario per operare una perequazione tra il personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco e quello appartenente ai corpi di polizia. Infatti, mentre per gli appartenenti all'arma dei carabinieri e al corpo delle guardie di pubblica sicurezza il diritto all'assegnazione, cioè a partecipare ai bandi di concorso, si ha a decorrere dalla data di immissione in ser-

vizio permanente, per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco tale diritto si acquista solo dopo sei anni per i marescialli — e dopo nove anni per i vigili scelti — dalla data di immissione in servizio permanente.

Occorre per altro tener presente che l'immissione in servizio permanente per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco avviene solamente dopo tre anni di servizio prestato in qualità di provvisorio.

Non si riesce a comprendere le ragioni di questa sperequazione con altri corpi, particolarmente se consideriamo che i vigili del fuoco fanno parte di pieno diritto, secondo le vigenti disposizioni, degli impiegati dello Stato. Essi quindi dovrebbero essere soggetti alle stesse norme ed agli stessi benefici, di cui godono tutti gli impiegati dello Stato.

CARRA. Indubbiamente le osservazioni dell'onorevole Cianca meritano attenzione ed concordo sulla sostanza dell'emendamento proposto. Tuttavia devo dichiararmi contrario ad una sua eventuale approvazione, in quanto ciò potrebbe ritardare l'entrata in vigore di questo provvedimento già approvato dal Senato.

CAVALLARO FRANCESCO, *Relatore*. Certamente chi si limiti ad una semplice lettura dell'emendamento proposto e del testo del disegno di legge è portato a ritenere che il provvedimento in esame introduca una discriminazione a danno degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

In effetti una discriminazione reale si avrebbe se la Commissione introducesse nell'articolo unico l'emendamento proposto dall'onorevole Cianca.

La posizione degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco è diversa da quella degli appartenenti agli altri corpi previsti nel provvedimento. Il personale dei corpi di polizia infatti per poter essere considerato in servizio permanente e continuativo deve trascorrere, sempre in servizio, dopo l'assegnazione in ruolo, un periodo di sei anni per i sottufficiali e di nove anni per i semplici agenti, mentre gli appartenenti al corpo dei vigili del fuoco sono considerati in servizio continuativo appena assunti in ruolo, quindi immediatamente.

Quindi l'emendamento proposto non tiene conto evidentemente di tali difformità e non considera che il disegno di legge è stato congegnato allo scopo di garantire una perequazione tra il personale dei corpi di polizia e quello del corpo dei vigili del fuoco e non allo scopo di creare disparità di trattamento.

Non bisogna per altro dimenticare che un eventuale rinvio all'altro ramo del Parlamento di questo provvedimento, probabilmente ne pregiudicherebbe l'approvazione definitiva entro questa legislatura.

GIGLIA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Concordo con le osservazioni svolte dall'onorevole relatore e mi dichiaro contrario all'emendamento proposto.

GREGGI. Dichiaro che voterò a favore di questo disegno di legge, che estende molto giustamente alcuni benefici a categorie che ne erano rimaste escluse. Desidero tuttavia richiamare l'attenzione del Governo sul fatto che analoghi benefici non sono previsti per il personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, per cui sarebbe opportuna una soluzione globale del problema.

Vorrei inoltre sottolineare la necessità di considerare i gravi casi che si determinano nelle famiglie del personale militare, cui viene revocata l'assegnazione dell'alloggio al momento del decesso dell'assegnatario.

Desidero poi osservare come, a mio avviso, il sistema attualmente in vigore di creare enti che danno le case un poco alla volta sia da superare. Il problema della casa è urgente e grave per molte famiglie, per cui sarebbe necessario trovare i mezzi per una sua soluzione più rapida piuttosto che continuare con sistemi introdotti dal fascismo e che ormai sono anacronistici.

Voterò comunque a favore del provvedimento in esame, ringraziando il Governo per aver preso tale iniziativa.

PRESIDENTE. Onorevole Cianca, insiste per la votazione dell'emendamento proposto?

CIANCA. Insisto sull'emendamento, anche perché mi sembra che il relatore abbia dimenticato la norma della legge istitutiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nella quale si precisa che tale corpo ha carattere civile e che al personale dipendente si applicano le norme relative ai dipendenti civili dello Stato.

Circa le preoccupazioni espresse sul rischio che l'approvazione dell'emendamento possa pregiudicare il riesame del provvedimento da parte del Senato in tempo utile, cioè prima della fine della legislatura, devo dire che, trattandosi di una legge di così limitata portata, non vi può essere alcuna difficoltà per il Senato di approvare in breve tempo una modifica, che segnerebbe un riconoscimento di benemerita per gli appartenenti al Corpo dei vigili del fuoco, che viene continuamente sottoposto a duri sacrifici e a dure prove.

CAVALLARO FRANCESCO, *Relatore*. Noi tutti abbiamo la massima simpatia per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ma riteniamo che, accettando l'emendamento Cianca, introdurremo disparità di trattamento che vogliamo invece evitare.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo unico di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento proposto dagli onorevoli Cianca e Napolitano Luigi, cui si sono dichiarati contrari il Governo e il Relatore.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'ultimo comma dell'articolo unico nel testo del disegno di legge.

(*È approvato*).

Avverto che l'articolo unico, nel testo del disegno di legge, sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Studio e progettazione di massima della rete di comunicazione tra il centro storico di Venezia e la terraferma » (4329):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Disegno di legge: « Estensione del beneficio del godimento degli alloggi dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato ai vice brigadieri ed ai militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo forestale dello Stato ed al personale dei gradi corrispondenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco » (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (4493):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Alessandrini, Amendola Pietro, Baroni, Bottari, Busetto, Buzzetti, Calveti, Carra, Cavallaro Francesco, Cianca, Corghi, Curti Ivano, Degan, Fracassi, Fulci, Greggi, Guariento, Guarra, Lusoli, Napolitano Luigi, Rinaldi, Ripamonti, Terranova Corrado, Todros.

È in congedo:

Fortini.

La seduta termina alle 11,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO